

Proponente: 37.A
Proposta: 2020/2168

del 29/12/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1405

del 29/12/2020

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che il Consiglio Comunale, con delibera GC 2020/207 del 15/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il Terzo aggiornamento al Piano esecutivo di gestione 2020/2022 a seguito della delibera di CC n. 225 del 30/11/2020 "Variazione al bilancio 2020/2022, al D.U.P. e ai relativi allegati. Seconda verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio"
- che con delibera di Giunta Comunale 2020/123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) e relativi allegati;
- che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto che:

- La legge di Stabilità 2015, comma 629, ha introdotto il nuovo regime Iva dello "**SPLIT PAYMENT**" (art. 17-Ter Dpr 633/72);
- L'art. 4 del D.M. 23/01/2015 e la circolare AdE 27/E/2017 hanno precisato che il versamento dell'IVA dovuta, con modello F24EP, è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza precedentemente indicata, distinti versamenti per l'IVA dovuta così come segue: a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno; b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- Per il pagamento dell'Iva relativa ad acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle proprie **attività istituzionali**, si deve provvedere a versare l'imposta dovuta, utilizzando un apposito codice tributo. In particolare, a tal fine, la risoluzione AdE 15/E/2015 ha istituito il codice tributo "**620E**", denominato "*IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-terdel DPR n. 633/1972*", per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.M. 23.01.2015;
- La Circolare n. 15/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che lo "**SPLIT PAYMENT**" trova applicazione in relazione alle sole **FATTURE** emesse dai fornitori **dal 1 Gennaio 2015**, con alcune eccezioni: le fatture assoggettate a ritenute, le fatture assoggettate a Reverse Charge, le fatture senza evidenza dell'Iva, le fatture emesse da soggetti in applicazione di regimi speciali e regimi forfettari;
- Con la risoluzione AdE 27/E/2017 ha previsto che l'Iva Split, trattenuta nell'ambito delle attività commerciali, sia versata interamente come quella relativa all'ambito istituzionale;
- Con la risoluzione AdE 139/E/2017, proprio per consentire il versamento con il modello F24EP, dell'Iva dovuta dalle P.A., è stato istituito il codice tributo "**621E**", denominato "*IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015*";
- Il **decreto Dignità** (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, ha previsto l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai **professionisti** nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a **ritenute alla fonte** a titolo d'imposta e a titolo d'acconto

Considerato che:

- L'acconto Iva rappresenta l'anticipo del versamento da eseguire rispetto all'ultima liquidazione periodica dell'anno (dicembre 2020). In generale, sono obbligati al versamento i soggetti che, applicando uno dei tre metodi previsti di determinazione dell'acconto e spiegati di seguito, risultino debitori di un importo superiore a € 103,29.
- L'acconto IVA 2020 può essere calcolato secondo 3 metodi alternativi (storico, previsionale, analitico). Tuttavia, non avendo ricevuto i dati fiscali definitivi dell'Istituzione Nidi, si è scelto di adottare il "metodo previsionale", che consiste nel commisurare l'acconto sulla base delle operazioni stimate che verranno effettuate nel mese di dicembre 2020. Utilizzando questo metodo si dovrà versare all'Erario un unico acconto Iva pari all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre 2020.
- A tale conteggio è stato aggiunto un ulteriore importo integrativo per la copertura dell'eventuale variazione del pro-rata di detraibilità (definito in sede di Dichiarazione annuale Iva 2021).
- Le Pubbliche amministrazioni soggette all'applicazione dello split payment, di cui al comma 1 dell'art. 5 comma 2-bis, DM 23.1.2015, devono determinare l'acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico /previsionale / analitico), che tenga conto, oltre che dell'Iva derivante dalla liquidazione periodica mensile, anche di quella relativa all'Iva a debito da split commerciale.
- Il versamento deve avvenire a mezzo F24 EP (codice tributo 6013 - anno di riferimento 2020) entro il 28 dicembre 2020 (il 27 dicembre cade di domenica).
- L'importo versato a titolo di acconto Iva dovrà essere scomputato dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (Gennaio 2021).
- Per il mancato pagamento del tributo in acconto, o di un versamento inferiore al dovuto, è prevista una sanzione ordinaria amministrativa (codice tributo 8904) pari al 30%, eventualmente ridotta in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento operoso.

Preso atto che:

- Sulla base di un'elaborazione provvisoria della Liquidazione Iva del mese di Dicembre 2020 di tutte operazioni attive e passive stimate, che verranno effettuate entro il 31/12/2020, comprensivo anche dell'Iva nell'ambito della scissione dei pagamenti, è emerso un presunto debito Iva complessivo da versare pari ad Euro 90.000,00. Ai fini della determinazione dell'Acconto Iva, applicando l'aliquota dell'88% a tale ammontare, a cui aggiungere un possibile cambio al ribasso della percentuale del prorata di detraibilità, si giunge al risultato (arrotondato prudenziale per eccesso) di Euro 98.000,00

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- il Regolamento di Contabilità del Comune
- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti

DETERMINA

- di impegnare la somma di **€ 98.000,00** con imputazione al cap. 8700/4, per il pagamento

dell'Acconto Iva 2020, alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01, piano finanziario 1.10.03.01.001 del Bilancio dell'esercizio 2020, del P.E.G. 2020, denominato "Imposte Tasse Iva a debito", codice prodotto-progetto 2020_PD_3706, centro di costo 0300, contabilità Ambientale NO, e di effettuare il pagamento con le procedure e nei termini previsti dalla normativa a mezzo modello telematico F24 EP entro il 28/12/2020,

Reggio Emilia, lì 21/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Monica Prandi

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.